



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172 - LETT. C) - DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ESERCIZIO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **trenta** del mese di **luglio**, solita sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale si è riunito oggi il Consiglio Comunale;

	Pr.	As.		Pr.	As.
PRESIDENTE					
COSTANTINI Mario	1				
SINDACO					
FRANCESCO CRUDELE	2				
CONSIGLIERI					
LOCOROTONDO Giovanni Michele	3		RICCI Vito Antonello	8	
GUARINI Cosimo		1	BARLETTA Vito	9	
ROMANO Maria	4		GIARDINO Vito	10	
NITTI Claudia	5		PUGGIONE Giovanni	11	
CALABRESE Giovanni	6		RIGNANI Rosa	12	
SQUILLACE Giuseppe		2	GUERRA Francesco	13	
MASCIOPINTO Marina		3	ELIA Mario	14	
PEPE Giusi	7				
TOTALE presenti	14		TOTALE Assenti		3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **Presidente Dott. Mario Costantini** dichiara aperta la seduta con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Giambattista Rubino**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, dopo aver introdotto il punto all'ordine del giorno, invita l'assessore alle finanze Sig. Abbinante a presentare l'argomento e relazionare in merito. Successivamente alla relazione dell'assessore Abbinante interviene il consigliere Calabrese in qualità di Presidente della I^a Commissione Consiliare Permanente per esporre gli esiti dei lavori della stessa Commissione nella seduta del 29/07/2015. Segue il dibattito sul punto all'ordine del giorno nel corso del quale intervengono: il consigliere Puggione (che espone l'aggravio di tale proposta di deliberazione per i cittadini con rendite catastali basse. Ritiene che non si è intervenuti per ridurre la tassazione in base al reddito e non in base alla rendita catastale), il consigliere Elia, il Sindaco, il consigliere Ricci (che sostiene che vi è riduzione della tassazione), il consigliere Puggione (per la replica), l'assessore Abbinante, il Sindaco, il consigliere Ricci, la consigliera Rignani (per la dichiarazione di voto contrario), il consigliere Puggione (per la dichiarazione di voto contrario perché nella sostanza non cambia nulla per la maggioranza dei cittadini).

La presentazione-relazione dell'assessore Abbinante, l'intervento del consigliere Calabrese ed il dibattito di cui sopra sono testualmente riportati in allegato a parte tramite rendicontazione elettronica.

Al termine del dibattito il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione come formulata dalla maggioranza che registra il seguente esito: consiglieri presenti n. 14; voti favorevoli n. 10; voti contrari n. 4 (consiglieri Puggione, Rignani, Guerra e Elia). Indi il Presidente, su richiesta dell'assessore Abbinante, invita i consiglieri a votare per l'immediata eseguibilità del provvedimento. L'esito della votazione sull'immediata eseguibilità è il seguente: consiglieri presenti n. 14; voti favorevoli n. 10; voti contrari n. 4 (consiglieri Puggione, Rignani, Guerra e Elia).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione-relazione dell'assessore alle finanze Abbinante e gli interventi succedutisi.

Visto l'art. 172, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che dispone che al bilancio annuale di previsione siano allegate, tra l'altro, *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del predetto T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e che pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali.

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visto, in materia di TASI l'art. 1, comma 683, della richiamata legge n. 147/2013 che testualmente recita: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI”*.

Dato atto che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, il richiamato articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 riconduce nell'ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote relative al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Richiamati i commi 640 e 669 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Letti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

- comma 640 che testualmente recita: “L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.”;
- comma 676 che testualmente recita: “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”;
- comma 677 che testualmente recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo [13, comma 2](#), del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla [legge 22/12/2011 n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo [13](#) del citato D.L. n. 201 del 2011.”;
- comma 678 che testualmente recita: “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.”;
- comma 683 che testualmente recita: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) che dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,..... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) che, con norma a regime, dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Richiamati:

- il D.M. Interno 24/12/2014 (in G.U. n. 301 del 30/12/2014), con il quale è stato differito al 31 Marzo 2015 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

- il D.M. Interno 16/03/2015 (in G.U. n. 67 del 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente differito al 31 Maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2015;
- il D.M. Interno 13/05/2015 (in G.U. n. 115 del 20/05/2015), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2015 è stato ulteriormente differito al 30 Luglio 2015.

Rilevato, pertanto, che in virtù del citato art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e del citato art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, viene differito alla stessa data del 30 Luglio 2015 anche il termine per la deliberazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali ed ai servizi locali valevoli per l'esercizio finanziario 2015.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che, al Titolo 3, disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Visto, in particolare, l'articolo 25 "Determinazione delle aliquote e detrazioni TASI" del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014.

Letta la Circolare n. 2/DF del 29/07/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale – con la quale sono stati forniti chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui all'art. 1, comma 677, della citata legge n. 147/2013.

Ritenuto di avvalersi della facoltà – prevista dal richiamato art 1, comma 677, della legge n. 147/2013 – di superare i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo dello stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, al fine di assicurare adeguate detrazioni d'imposta relativamente alle abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate.

Tenuto conto che la TASI concorre alla copertura, sia pure in misura non integrale, dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili:

SERVIZI (codice di bilancio)	DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	COSTI (previsti in bilancio)
1.01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 415.200,00
1.01.07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, e servizio statistico	€ 287.600,00
1.01.08	Altri servizi generali	€ 593.707,00
1.03.01	Polizia municipale	€ 547.000,00
1.04.01	Servizi di istruzione pubblica: scuola materna	€ 47.000,00
1.04.02	Servizi di istruzione pubblica: istruzione elementare	€ 93.000,00
1.04.03	Servizi di istruzione pubblica: istruzione media	€ 58.000,00
1.05.01	Biblioteche, musei e pinacoteche	€ 85.500,00
1.05.02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€ 48.865,00
1.06.03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€ 60.000,00
1.08.01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 23.000,00
1.08.02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 430.494,00
1.09.03	Protezione civile	€ 8.500,00
1.09.06	Parchi, servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 146.500,00
	TOTALE	€ 2.844.366,00

Nota: si precisa che, poiché il bilancio di previsione 2015 non è stato ancora approvato, i costi indicati nella presente tabella fanno provvisoriamente riferimento agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2014.

Considerato che il sistema delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali ed ai servizi locali deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente locale è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ai sempre più stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa al Patto di Stabilità Interno, ed all'andamento inflazionistico, anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti.

Considerato, altresì, che questo Comune, non si trova in stato di dissesto, per cui non è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 251, comma 1, del richiamato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è obbligato ad applicare le aliquote d'imposta e le tariffe di base relative ai tributi locali, ai servizi locali ed ai servizi a domanda individuale, nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

Ritenuto opportuno, per assicurare la parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili allo scopo di garantire la loro corretta gestione e la continuità dell'erogazione nonché il mantenimento degli equilibri di bilancio, di **stabilire**, per gli effetti di cui all'art. 25 "*Determinazione delle aliquote e detrazioni TASI*" del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014, che per l'anno 2015 si applichino le aliquote e detrazioni TASI riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.

Riscontrata la propria competenza a deliberare in forza di quanto disposto dal citato art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147.

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, in data 24/07/2015, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49 – comma 1 – del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Preso atto, altresì, del parere favorevole espresso a maggioranza dei presenti, data l'astensione dei Consiglieri Puggione e Rignani, dalla I^a Commissione Consiliare Permanente in data 29/07/2015.

Per tutti i motivi richiamati in premessa, da intendersi integralmente riportati nel sottostante dispositivo, **con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (consiglieri Puggione, Rignani, Guerra e Elia) su n. 14 Consiglieri presenti al momento della votazione**

D E L I B E R A

1) **Stabilire**, per gli effetti di cui all'art. 25 "*Determinazione delle aliquote e detrazioni TASI*" del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014, in materia di determinazione delle aliquote e detrazioni relative al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), che per l'anno 2015 si applicano le aliquote e detrazioni TASI riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.

2) **Dare atto** che il gettito TASI previsto in bilancio in applicazione delle predette aliquote e detrazioni ammonta a € 1.330.000,00 e concorre alla copertura dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili, nella misura del 46,76%:

SERVIZI (codice di bilancio)	DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	COSTI (previsti in bilancio)
1.01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 415.200,00
1.01.07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, e servizio statistico	€ 287.600,00
1.01.08	Altri servizi generali	€ 593.707,00

1.03.01	Polizia municipale	€ 547.000,00
1.04.01	Servizi di istruzione pubblica: scuola materna	€ 47.000,00
1.04.02	Servizi di istruzione pubblica: istruzione elementare	€ 93.000,00
1.04.03	Servizi di istruzione pubblica: istruzione media	€ 58.000,00
1.05.01	Biblioteche, musei e pinacoteche	€ 85.500,00
1.05.02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€ 48.865,00
1.06.03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€ 60.000,00
1.08.01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 23.000,00
1.08.02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 430.494,00
1.09.03	Protezione civile	€ 8.500,00
1.09.06	Parchi, servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 146.500,00
	TOTALE	€ 2.844.366,00

Nota: si precisa che, poiché il bilancio di previsione 2015 non è stato ancora approvato, i costi indicati nella presente tabella fanno provvisoriamente riferimento agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2014.

- 3) **Stabilire** che, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale”, secondo le indicazioni fornite con note prot. n. 24674 dell'11/11/2013 e prot. n. 4033 del 28/02/2014 dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.
- 4) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui innanzi.
- 5) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, in data 24/07/2015, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 6) **Dare atto**, altresì, del parere favorevole espresso a maggioranza dei presenti, data l'astensione dei consiglieri Puggione e Rignani, dalla I^a Commissione Consiliare Permanente in data 29/07/2015.
- 7) **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del richiamato Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione palese che ha riportato il seguente esito: consiglieri presenti al momento della votazione: n. 14; voti favorevoli: n. 10; voti contrari: n. 4 (consiglieri Puggione, Rignani, Guerra e Elia).



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

ALLEGATO 1)

TABELLA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 30/07/2015

ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
a) Fabbricati rurali (adibiti e non ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole):	0,80 per mille
b) Immobili adibiti a abitazione principale e relative pertinenze, classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9:	2,90 per mille
c) Unico immobile adibito a civile abitazione classificato in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locato, dato in comodato d'uso o comunque concesso a terzi ad alcun titolo:	2,90 per mille
d) Unico immobile adibito a civile abitazione classificato in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, concesso in comodato dal soggetto passivo TASI, con contratto regolarmente registrato, a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli) e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze. In caso di più immobili concessi in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota indicata qui accanto si applica al solo immobile e relative pertinenze assimilato ad abitazione principale ai fini IMU, e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto <u>non eccedente</u> il valore di 500 euro:	2,90 per mille
e) Immobili adibiti a civile abitazione classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari:	2,90 per mille
f) Immobili adibiti a civile abitazione classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24/6/2008:	2,90 per mille
g) Immobili adibiti a civile abitazione classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, adibiti a casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:	2,90 per mille

h) Immobili adibiti a civile abitazione classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, posseduti come unica unità immobiliare e non concessi a terzi ad alcun titolo, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia:	2,90 per mille
i) Immobili adibiti a civile abitazione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), g) e h) che abbiano una rendita catastale non superiore a 315 euro:	0,00 per mille
l) Immobili adibiti a civile abitazione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) classificati in categorie catastali A/1, A/8 e A/9:	0,80 per mille
m) Immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dati in comodato d'uso o concessi a terzi ad alcun titolo:	2,90 per mille
n) Unico immobile di cui alla precedente lettere d) per la quota di rendita risultante in catasto <u>eccedente</u> il valore di 500 euro, nonché eventuali ulteriori immobili oltre quelli di cui alla precedente lettera d), anche se classificati in categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo TASI con contratto regolarmente registrato a parenti in linea retta di I° grado (genitori/figli) e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze alla condizione che il nucleo familiare del comodatario non posseda altre abitazioni nel Comune di Capurso, indipendentemente dal valore dalla rendita risultante in catasto:	0,80 per mille
o) Uno ed un solo immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato, dato in comodato d'uso, o comunque concesso a terzi ad alcun titolo (v. nota 1) :	2,90 per mille
p) Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a o):	0,80 per mille
q) Aree fabbricabili, con esclusione di quelle possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e successive modificazioni iscritti nella previdenza agricola e che esplicano la loro attività a titolo principale, quando persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali:	0,80 per mille

DETRAZIONI

Dal tributo dovuto in relazione agli immobili di cui alle precedenti lettere da b) ad h), si detraggono i seguenti importi:

€ 100,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a € 315,00 e fino a € 500,00;

€ 50,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a € 500,00 e fino a € 700,00.

I limiti di rendita catastale sopra riportati devono fare riferimento alla somma delle rendite catastali dell'abitazione e delle eventuali relative pertinenze.

Le predette detrazioni operano esclusivamente con riferimento al tributo TASI e, al massimo, fino a concorrenza dello stesso; pertanto, in caso di importo della detrazione superiore al tributo dovuto, l'eccedenza non potrà essere fatta valere sugli altri tributi che compongono la IUC (IMU e TARI).

NOTE:

- 1) Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito dalla legge 23/05/2014 n. 80, la TASI è applicata in misura ridotta di $\frac{2}{3}$ all'unico fabbricato di cui alla lettera o) posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locato, dato in comodato o concesso a terzi ad alcun titolo. La riduzione opera alle condizioni indicate nella Risoluzione n. 6/DF del 26/06/2015 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.
- 2) Ai sensi dell'articolo 1, comma 669, della legge n. 147/2013, la TASI non si applica ai terreni agricoli ivi comprese le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e successive modificazioni iscritti nella previdenza agricola e che esplicano la loro attività a titolo principale, quando persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali
- 3) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 6/3/2014 n. 16 convertito dalla Legge 2/5/2014 n. 68, sono comunque esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 4) Ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti e/o detenuti dalle ONLUS.
- 5) Sono altresì esenti dalla TASI, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - b. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 601, e successive modificazioni;
 - c. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - d. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con Legge 27/5/1929 n. 810;
 - e. I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. I fabbricati posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti e utilizzati da partiti politici che restano comunque assoggettati alla TASI indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20/5/1985 n. 222. Nei casi di possessore diverso dal detentore, l'esenzione compete solo a quest'ultimo, per la quota di competenza, sempre che si verifichino le condizioni di cui al periodo precedente. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolgono le predette attività con modalità non commerciali. In tali ipotesi, si applica quanto previsto dall'articolo 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla legge 24/03/2012 n. 27 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200. L'esenzione non si applica alla frazione di tali unità immobiliari nelle quali si svolgono attività diverse da quelle precedentemente indicate.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giambattista Rubino

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Mario Costantini

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giambattista Rubino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giambattista Rubino

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune dal _____ per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

X è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
